

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

**di tutto il personale presente nella scuola sull'igiene,
salute e sicurezza sul posto di lavoro**

(ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)



**Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Raffaele Casieri**

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che ha collaborato alla stesura ne approva e ne
condivide quanto in esso contenuto

DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N°81 e s.m.i.
OMISSIS

Articolo 15

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - j) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 16

Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

-
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
 - d) specifica natura delle funzioni delegate;
 - e) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 - f) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3_bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; *(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3) (ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)*
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; *(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)*

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. *(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)*
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; *(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)*
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; *(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)*
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; *(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)*
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; *(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200)*

-
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (*Ammenda da 2.000 a 4.000 euro*)
- h) g_bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro*)
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (*Ammenda da 2.000 a 4.000 euro*)
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (*Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro*)
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. (*Ammenda da 2.000 a 4.000 euro*)
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (*Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro*)
- q) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (*sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno*) (*sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni*) [L'applicazione della sanzione di cui ... (sopra) ..., esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; (*Ammenda da 2.000 a 4.000 euro*)

-
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; (*Ammenda da 2.000 a 4.000 euro*)
 - v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (*Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro*)
 - w) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro*)
 - x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro*)
- 1_bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro*)
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3_bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 19

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; *(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; *(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; *(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; *(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; *(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; *(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. *(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; *(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*

-
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro*)
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro*)
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro*)
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro*)
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro*)
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro*)
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. (*Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo*)

Articolo 25

Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (*arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro*) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- b) Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; (*arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro*)
- d) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; (*Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro*)

-
- e) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; *(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)*
 - f) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; *(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)*
 - g) l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)*
 - h) << -- soppressa -- >>
 - i) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; *(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)*
 - j) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - k) *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)*
 - l) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)*
 - m) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; *(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)*
 - n) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - o) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro _ dirigente)

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture *(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)*. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; *(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro dirigente)*

3_bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3_ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)

-
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)*

Articolo 36

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

-
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)

Articolo 37 **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - a) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

-
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)*
- 7_bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)*
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)*
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- a) c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- c) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- d) valutazione dei rischi;
- e) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- f) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- g) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di

esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla

Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi

lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

a) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità

b) alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'*ALLEGATO 3A* e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

-
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Articolo 42

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 43

Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)
 - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)
 - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)
 - f) e_bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

g) L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione *(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore)*. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro _ dirigente)

Articolo 44

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 45

Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro _ dirigente)

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46

Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro _ dirigente)
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
 - a) i criteri diretti atti ad individuare:
 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 2. misure precauzionali di esercizio;
 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 4. criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento dell'attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Articolo 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Il concetto di **SICUREZZA**, non è un concetto che nasce all'improvviso e si materializza nel **D.Lvo 626/94 , 81/08 , 106/09**, ma è un concetto che nel mondo del lavoro è da sempre presente anche se NON SEMPRE applicato.

Il **D. Lvo 626/94 , 81/08 , 106/09**, pertanto, non rappresenta una novità assoluta e non introduce nuove norme: esso ha introdotto, piuttosto, un modo nuovo di pensare, vivere e gestire la sicurezza in tutti gli ambiti.

Gli aspetti innovativi introdotti da questa nuova filosofia di intendere la sicurezza sono:

- l'istituzione in ogni luogo di lavoro, del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la consultazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza attraverso un loro rappresentante;
- la considerazione del lavoro ai Video terminali e della movimentazione dei carichi come fattori di rischio;
- l'obbligo, per ciascun datore di lavoro di redigere e conservare un apposito documento di analisi dei rischi e delle misure programmate per la loro eliminazione o riduzione;
- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e di formare tutto il personale, in maniera tale da essere pronti e fronteggiare adeguatamente tutte le situazioni di emergenza che dovessero presentarsi.

Le principali figure per la gestione delle emergenze sono:

SIGLE E FIGURE DELLA SICUREZZA

- **D.di L.** :Datore di lavoro (Dirigente Scolastico)
- **RSPP**: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (figura incaricata di dare un supporto tecnico e un contributo al D.L. nella valutazione dei rischi e nella valutazione delle misure di sicurezza)
- **R.L.S**: Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (è il rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza. Viene designato tra le RSU, e attraverso la sua persona i lavoratori intervengono per proporre e suggerire miglioramenti e controllare che la normativa di sicurezza sia rispettata)
- **SPP**: Servizio di Primo (pronto) Soccorso (compito essenziale di questo servizio è quello di prestare la prima assistenza o di curare il trasporto al più vicino ospedale chi è colpito da malore ovvero di attivare le procedure previste –chiamata del 118- in caso di evento grave. Queste figure devono seguire un apposito corso di formazione)
- **S.A.I.**: Servizio (Squadra) Anti Incendio (il compito di questo servizio è quello di vigilare affinché vengano rispettate le norme comportamentali di prevenzione incendi e, di intervenire in caso di incendio);
- **SGE**: Servizio Gestione delle emergenze (è il gruppo di persone incaricate di gestire le varie procedure collegate alla diramazione degli allarmi: a capo di questo servizio c'è la figura del COORDINATORE SGE);
- **C.P.**: Coordinatore di Piano (è la figura incaricata di gestire le emergenze nel settore di propria competenza);
- **RESPONSABILI DI PLESSO**: Sono i Docenti incaricati dal Dirigente Scolastico per la vigilanza e l'organizzazione dei vari Plessi
- **CAPOFILA o APRIFILA**: E' l'alunno che alla segnalazione di allarme si posiziona in testa alla fila e fa da guida nel raggiungimento del luogo sicuro;
- **SERRAFILA o CHIUDIFILA**: E' l'alunno che si pone in coda alla fila e controlla che tutti vadano nella stessa direzione;
- **LUOGO SICURO**:E' il luogo, al riparo da rischi e pericoli, dove tutti si devono recare in caso di evacuazione;
- **PERCORSO DI ESODO**: E' il percorso che tutti devono seguire per raggiungere il LUOGO SICURO, ed è segnalato da cartelli di colore verde recanti frecce direzionali

- **USCITA DI EMERGENZA:** E' il varco attraverso il quale si abbandona il luogo interessato dall'emergenza; è segnalato da un cartello di colore verde recante la scritta e/o il logo indicante la funzione.

PRINCIPALI RISCHI DELL'ATTIVITA'

Normalmente, nella scuola non esistono rischi di particolare natura e/o gravità se tutte le attività vengono eseguite adattando la dovuta diligenza e utilizzando prudentemente suppellettili ed attrezzature.

Tuttavia è sempre possibile che, nonostante tutte le precauzioni, possano verificarsi incidenti dovuti a: disattenzione, superficialità, mancato rispetto delle regole sia di comportamento generale che nell'utilizzo dei laboratori durante le esercitazioni pratiche, imponderabilità etc.....

Nella tabella seguente si analizzano le possibili situazioni di rischio in una scuola, mettendo in particolare risalto momenti tipici relativi al nostro Istituto

Luogo	Personale	Rischi	Conseguenze
Aula	Alunni, docenti,	-postura scorretta -scivolamenti, cadute -cause esterne (rottura vetri, sedie, scossa elettrica etc..) -comportamenti scorretti	danni struttura ossea traumi, e/o lesioni, stress danni da elettrocuzione
Aula	Docenti	Stress danni da rumore -danni oculari -patologie vocali	- Irritabilità, ipoacusia, deficit visivi, - danni a carico della laringe etc..
Aula	Coll. scolastici	- Scivolamenti - cadute derivanti dalla loro mansione, - movimentazione carichi, - allergie	- traumi, e/o lesioni, dermatiti
Scale/corridoi	tutti	Cadute,scivolamenti	traumi, e/o lesioni
uffici	Personale addetto	lavoro al VDT arredi inadeguati postura scorretta rumore, stress, allergie scosse elettriche	Danni visivi, danni struttura ossea, shock elettrici, ipoacusia demotivazione, difficoltà relazionale, con i colleghi, assenteismo, dermatiti
Palestra	alunni	Legati alla pratica sportiva	traumi, e/o lesioni
Laboratorio di Chimica	Alunni, Docenti, Personale, Tecnico	Tagli, abrasioni, ustioni, scosse elettriche, rischi biologici, allergie, posture, rumore, microclima, umidità, movimentazione carichi ferite e infezioni	irritazioni cutanee, shock elettrici, artriti, ferite e infezioni traumi e/o lesioni, danni a carico dei vasi sanguigni, intossicazioni,
Laboratorio di Fisica	Alunni, Docenti, Personale Tecnico	Tagli, abrasioni, ustioni, cadute, rischi biologici, allergie, posture, scosse elettriche, umidità	traumi e/o lesioni, danni a carico dei vasi sanguigni irritazioni cutanee, shock elettrici, artriti, ferite e infezioni

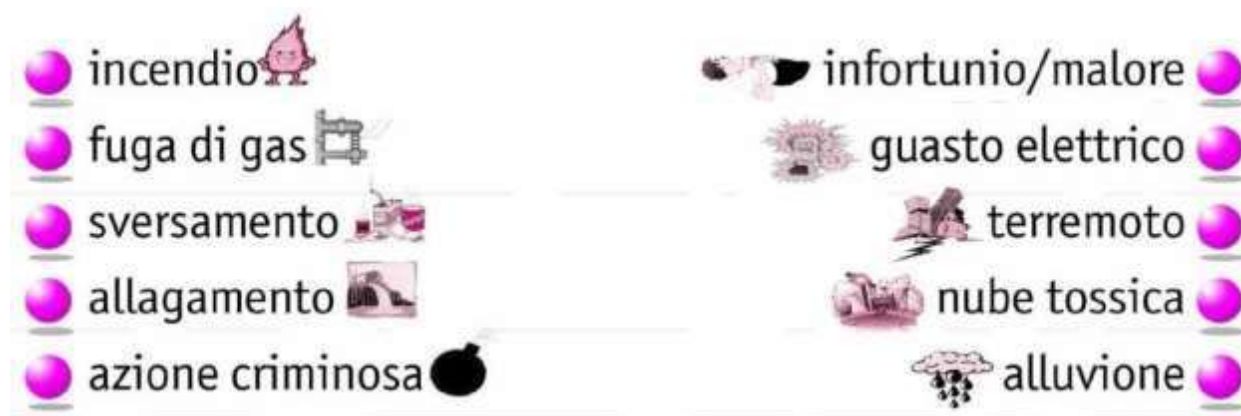
Si ricorda che ai sensi del D.Lvo 242/96, gli allievi sono considerati lavoratori a tutti gli effetti durante le esercitazioni pratiche. Esistono poi eventi che non sono direttamente collegati alla normale attività scolastica, ma diciamo così, sono “esterni”. Proprio per questo bisogna essere ancora di più preparati ad affrontare le possibili situazioni di emergenza che si possono verificare per ciascuno di essi,

TENENDO PRESENTE CHE BISOGNA SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

Vediamo ora come dobbiamo comportarci considerando che non sempre, in caso di emergenza, si deve abbandonare il luogo in cui ci si trova,

RISCHI “ESTERNI”

Vediamo ora come dobbiamo comportarci considerando che non sempre, in caso di emergenza, si deve abbandonare il luogo in cui ci si trova,



IN CASO DI ALLARME



IN CASO DI EVACUAZIONE

Il coordinatore dell'emergenza deve:

- attivare l'allarme di evacuazione, avvertire gli enti esterni di soccorso e i responsabili di piano, coordinare le operazioni.



Gli alunni devono:

- apprestarsi all'esodo ordinatamente, spingere la sedia verso il banco, lasciare le cartelle sul posto, non ostacolare i compagni, disporsi in fila tenendosi per mano. Un alunno "apri fila" ed uno "serra fila" delimitano la disposizione della classe.



Il docente responsabile di classe deve:

- prendere il registro delle presenze, lasciare l'aula dopo l'alunno "serra fila", posizionarsi solo in seguito in testa.

Le classi devono:

- dirigersi verso le uscite di emergenza, rispettare la sequenza di esodo stabilita, raggiungere le aree di raccolta; verificare la presenza di eventuali dispersi, attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso.



PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

Chi si trova fuori aula deve:

- unirsi alla fila più vicina e seguirne il percorso; raggiunta l'area di raccolta, segnalare al docente di classe la propria presenza.



Il responsabile di piano deve:

- Coordinare l'esodo delle classi, stabilire percorsi alternativi in caso di vie di fuga inagibili, seguire le indicazioni del coordinatore dell'emergenza.



Il personale ausiliario deve:

- Aprire i cancelli esterni; assicurarsi che non siano rimaste persone nell'edificio.

I genitori devono sapere:

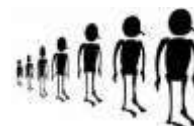
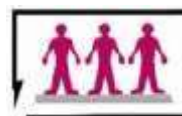
- cosa faranno i loro figli a scuola durante l'emergenza, quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola.



EMERGENZE ESTERNE: TERREMOTO

SE CI SI TROVA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA:

- Evitare di precipitarsi disordinatamente fuori
- Cercare di stare lontani da finestre, scaffali, mensole, mobili che potrebbero rovesciarsi;
- Spostarsi sotto l'architrave di una porta o vicino ad una parete portante o ad un pilastro, evitando di sostare al centro della stanza, ripararsi sotto un tavolo, banco etc..;
- Non scendere le scale (è il primo elemento a cedere in caso di crollo), non affollare i corridoi, attendere il segnale e/o le disposizioni del personale addetto per abbandonare i locali;
- Non usare l'ascensore (anche se non è il caso della nostra Scuola, vale sempre come regola generale: potrebbe venire a mancare l'energia elettrica rimanendo bloccati oppure, peggio, potrebbe cedere la struttura e ... restarci). Verificare la presenza di feriti o persone in preda a shock: segnalare la cosa agli addetti al Pronto soccorso;



PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

SE CI SI TROVA ALL'APERTO:

- Non sostare vicino ai fabbricati: potremmo essere colpiti dalla caduta di tegole, cornicioni, camini, calcinacci, ecc.;



EMERGENZE ESTERNE: NUBE TOSSICA

-  Rifugiarsi al chiuso senza allontanarsi dall'aula
-  Mantenere tutto il personale all'interno dei locali di lavoro
-  Chiudere immediatamente porte e finestre, sigillare gli infissi con scotch o stracci bagnati
-  Disattivare sistemi di condizionamento e ventilazione
-  Stendersi sul pavimento
-  Respirare attraverso le apposite mascherine o, in mancanza, ponendo un panno, fazzoletto o straccio bagnato sul naso e la bocca
-  Predisporre l'immediata evacuazione dei locali interrati e seminterrati,



PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

EMERGENZE ESTERNE: ALLUVIONE

- Se ci si trova all'aperto raggiungere, se possibile, luoghi il più elevati possibile.
- In caso contrario rientrare, chiudere porte e finestre e raggiungere i piani alti.
- Nel caso in cui i locali siano ubicati al piano terra di edifici in cui vengono praticate altre attività, chiudere porte e finestre e guadagnare i piani più elevati. In alternativa salire sopra sedie e/o banchi.
- Segnalare la propria presenza
- Seguire le istruzioni degli addetti alle emergenze



PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

SE, INVECE, L'EMERGENZA E' DOVUTA A FATTORI "INTERNI", ECCO COSA FARE E COME COMPORTARCI NEI CASI CHE PIU' FREQUENTEMENTE POSSONO VERIFICARSI:

IN CASO DI ALLAGAMENTO

- Interrompere il flusso dell'acqua nel caso in cui si è in grado di farlo. In caso contrario avvertire il personale addetto e rientrare in aula.
- Non toccare interruttori e/o apparecchiature elettriche.
- Nel caso venga diramato il segnale di evacuazione, abbandonare i locali applicando le procedure indicate nel piano relativo affisso in ogni ambiente.
- Seguire le istruzioni degli addetti all' emergenza



PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

IN CASO D'EMERGENZA

IN CASO DI INCENDIO NELLA PROPRIA STANZA:



uscire dalla stanza chiudendo la porta;

avvertire subito il personale incaricato della gestione delle emergenze;

NEL CASO SI NOTI PRESENZA DI FUMO NEGLI AMBIENTI:



avvertire subito il personale incaricato della gestione delle emergenze;

rientrare, se possibile, nella propria aula ed attendere istruzioni

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

- In caso di presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati;
- Prestare la massima attenzione nell'evitare che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga, e prepararsi all'eventuale ordine di evacuazione;

- Se si è rimasti isolati dal resto del personale, abbandonare l'area seguendo le indicazioni previste per l'evacuazione;
- Ricevuto l'ordine di evacuazione, dirigersi sollecitamente, ma senza correre, verso la più vicina uscita di emergenza, seguendo i percorsi indicati dalle frecce direzionali, rispettando le indicazioni generali previste in caso di evacuazione, senza attardarsi a recuperare gli oggetti personali.
- Qualora si sia rimasto imprigionato all'interno di un locale e le vie di fuga sono bloccate dall'incendio, proteggere le vie respiratorie con una stoffa bagnata, quindi proteggere con una coperta bagnata gli interstizi fra l'infisso e il locale, attraverso i quali potrebbe passare il fumo (ricordarsi che una buona porta in legno offre un riparo dall'incendio per almeno un quarto d'ora). Quindi fare di tutto per fare rilevare la propria presenza ai soccorritori



PRESTARE ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

IN CASO DI INFORTUNIO/MALORE

- Convocare immediatamente sul luogo dell'infortunio/malore l'incaricato al primo soccorso;
- Astenersi da qualsiasi intervento sull'infortunato fino all'arrivo dell'incaricato al primo soccorso;
- Evitare affollamenti nei pressi dell'infortunato;
- Collaborare con l'incaricato del primo soccorso seguendo le istruzioni e fornendogli le attrezzature ed i materiali richiesti



COSA FARE E COME COMPORTARCI

...per prevenire il rischio di incendio:

- rispettare il divieto di fumo (segnalato con appositi cartelli);

-
- usare fiamme libere solo nei laboratori e durante le esercitazioni;
 - non usare accendini e/o fiammiferi per bruciacchiare cartelloni, cartine geografiche, manifesti, fogli per comunicazioni e/o avvisi appesi ai muri;
 - non gettare mozziconi di sigaretta e/o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti oppure in prossimità di materiale combustibile;
 - evitare di sovraccaricare le prese dell'impianto elettrico mediante l'utilizzo di multiprese che non siano a norma;
 - non svuotare per il puro piacere di farlo gli estintori: in caso di emergenza potrebbe rivelarsi fatale;

...per prevenire il rischio di infortuni:

- non correre né saltare nei corridoi, nelle aule, sulle scale, nei servizi igienici,
- nei laboratori, durante il trasferimento aula- palestra e ritorno, soprattutto se
- si notano tracce di liquidi sui pavimenti;
- non assumere posizioni scorrette stando seduti durante la pratica di Educazione Fisica eseguire solo gli esercizi e/o le attività programmate ed indicate dal docente e compatibili con lo stato dei luoghi non compiere gesti e/o azioni che pur apparentemente innocui nascondono insidie tali da dare origine a gravi lesioni (è capitato proprio nel nostro Istituto)

...nel laboratorio di cucina/sala/bar:

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei docenti e degli assistenti tecnici;
- prestare la massima attenzione nell'uso di strumenti taglienti;
- non correre o compiere gesti improvvisi;
- utilizzare sempre i DPI richiesti per la mansione che si sta svolgendo;
- fare attenzione durante l'uso di utensili elettrici che presentano organi in movimento, quali: planetarie, grattugie, frullatori, affettatrici etc...;
- fare attenzione in special modo durante esercitazioni che riguardano preparazioni contemplanti l'impiego di liquidi infiammabili;
- evitare di mettere in essere comportamenti che possono causare ustioni da liquidi ad elevata temperatura;
- nel caso in cui si notino cavi elettrici con difetti di isolamento, evitare di toccarli e avvertire subito il Docente e/o gli assistenti tecnici;

...nell'aula di informatica:

- assumere posture corrette
- regolare luminosità e contrasto dei monitor
- tenere sempre il monitor ad una distanza di circa 60 cm dagli occhi;
- in presenza di monitor a cristalli liquidi evitare di posizionarsi lateralmente rispetto ad essi per non affaticare la vista;
- regolare l'altezza della poltroncina a misura delle proprie caratteristiche fisiche;
- fare pause di qualche minuto dopo ogni ora di attività;
- inclinare lo schermo per evitare riflessi;
- nel caso in cui si notino cavi elettrici con difetti di isolamento, evitare di toccarli e avvertire subito il Docente e/o l'assistente tecnico.

"L'USO IN SICUREZZA DEI VIDEORTEMINALI"



ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Cos'è lavoro al videoterminale?

Il lavoro al videoterminale è definito come svolgimento d'attività con interazione con il videoterminale, quali l'immissione dati, trasmissione dati, elaborazione di testi, ecc.

Cos'è un videoterminista?

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale (anche portatile), in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori videoterminalisti ed effettua una valutazione delle postazioni di lavoro, in particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale

- alle condizioni ergonomiche e d'igiene ambientale
- Deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni effettuate organizzando e predisponendo i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti nell'allegato XXXIV al d.lgs.81/08 e s.m.i.,
- deve curare una specifica informazione e formazione.

I videoterminalisti hanno diritto a pause: nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale

Il datore di lavoro adotta le misure appropriate:

- I Lavoratori videoterminalisti devono sottoporsi a controllo sanitario
- tali controlli sanitari sono eseguiti a seguito della richiesta da parte del Datore di lavoro
- qualora il Medico competente nota la necessità, il dipendente deve sottoporsi a visita specialistica
- a seguito del controllo sanitario, il Medico competente redige un giudizio sull'idoneità del dipendente alla mansione (idoneo con o senza prescrizioni oppure non idoneo)

C - La sistemazione del posto di lavoro al VDT

Altezza del sedile

Sedersi sul sedile e regolarlo ad un'altezza tale da consentire il mantenimento delle gambe a 90° e i piedi ben appoggiati sul pavimento.

Se il sedile o il tavolo sono troppo alti procurarsi un poggipiedi di altezza adeguata.

Altezza dello schienale

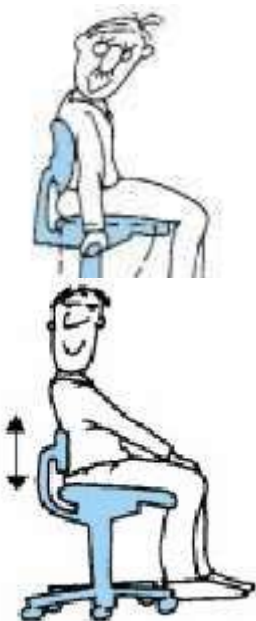
Va posizionato in modo da sostenere l'intera zona lombare. In particolare il supporto lombare va posto a livello del giro- vita.

Inclinazione dello schienale

Evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e comunque di lavorare a lungo col tronco flesso. Inclinare a piacimento lo schienale da 90° a 110°.

Può essere utile cambiare l'inclinazione durante la giornata.

Se lo schienale è basso, o durante la digitazione, evitare di inclinare lo schienale a più di 110°.



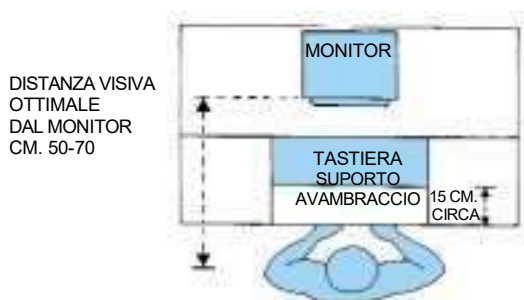
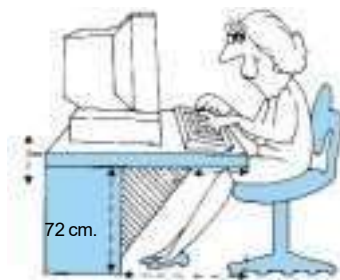
In particolare, per essere adeguato al lavoro col VDT, il tavolo deve avere queste caratteristiche:

Superficie: opaca, di colore chiaro ma non bianco.

Altezza del piano: se fissa, di 72 cm. circa,
se regolabile, deve garantire un'escursione sia al di sotto che al di sopra di tale misura.

Spazio sotto il piano di lavoro:

- in profondità: deve consentire l'alloggiamento delle gambe semidistese;
- in larghezza: deve consentire al sedile di infilarsi; consigliato un basso spessore del piano del tavolo.



Profondità del piano: deve assicurare una corretta distanza visiva e il supporto per gli avambracci.

Larghezza del piano: deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto.

Ad es. più ampia se il lavoro prevede la copiatura di documenti cartacei (data-entry), più piccola in operazioni di dialogo.

Inoltre se viene utilizzato il **mouse**, è necessario che sulla scrivania vi sia uno spazio adeguato per consentire il suo corretto utilizzo: in generale uno spazio piano alla destra (o sinistra se l'operatore è mancino) immediatamente vicino alla tastiera di cm. 25 x 20 circa.

Utilizzare possibilmente l'apposito tappetino.

PAUSE E CAMBIAMENTI DI ATTIVITA'

I disturbi visivi e muscolo-scheletrici tipici del lavoro al VDT possono essere evitati attraverso pause o cambiamenti di attività che interrompano:

- L'impegno visivo ravvicinato, protratto e statico.
- La fissità della posizione seduta.
- L'impegno delle strutture della mano e dell'avambraccio nella digitazione. Laddove è possibile, è opportuno organizzare il proprio lavoro alternando periodi al VDT con periodi, anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che permettano di sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino la visione ravvicinata.



Nelle pause di lavoro (ufficiali e non) evitare di rimanere seduti, impegnando la vista (es. leggendo il giornale o facendo videogiochi).



NO



Per evitare disturbi alla vista:

Eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro.

Orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi o abbagliamenti.

Fare in modo che le sorgenti luminose a soffitto siano antiriflesso o rimangano fuori dallo sguardo, per evitare riflessi sullo schermo.

Assicurare caratteri ben definiti sullo schermo e immagine stabile.

Per evitare disturbi scheletrici o muscolari:

Tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio con gamba piegata a 90°.

Usare eventualmente un poggipiedi per raggiungere la posizione ottimale.

Appoggiare gli avambracci al piano di lavoro con un'angolazione dei gomiti non inferiore a 90°.

Tenere il centro del video a un livello inferiore a quello degli occhi.

Stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente spostata all'indietro.

Variare ogni tanto la posizione del corpo.

Non tenere a lungo il capo piegato in avanti o all'indietro.

Gli obblighi dei lavoratori

Personale Docente e Personale ATA hanno il dovere di:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente scolastico o da un suo referente per la sicurezza, ai fini della protezione individuale e collettiva.
- Utilizzare correttamente le attrezzature,
- Utilizzare le protezioni messe a loro disposizione o, in mancanza, esigerle dal responsabile per la sicurezza.
- Segnalare tempestivamente al responsabile per la sicurezza qualsiasi problema rilevato.

LA SCUOLA – DIRITTI DEL DISABILE

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta, nel dicembre 1966, un documento sui diritti economici, sociali e culturali, dove, (tra l'altro), viene affermato: *"..... il diritto di ogni individuo all'istruzione che deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. L'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti..."*. D'altra parte, già la nostra Costituzione, in perfetta coerenza con quanto sottoscritto dal nostro paese in sede di nazioni unite afferma, (in particolare gli art. 3 e 34) :

- l'uguaglianza di tutti i cittadini prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali
- il diritto all'istruzione anche per gli invalidi

Ma questi principi si scontravano con una concezione della scuola organizzata sul principio di selezione escludendo, aprioristicamente, quanto affermato dalla nostra Costituzione e dalle Nazioni Unite, in particolare il principio che vede l'istruzione come un processo di completamento della personalità di qui, l'istituzione di classi o scuole **"speciali"** per disabili, facendo apparire il concetto di selezione come l'esatto opposto di quello d'integrazione.

Il cammino dell'integrazione scolastica è segnato da due provvedimenti legislativi: la legge 118/71, (art. 24) e la legge 517/77. In particolare quest'ultima rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili.

A dimostrazione che un provvedimento legislativo non basta a rimuovere ostacoli di ordine culturale e burocratici radicati nel nostro sistema scolastico, si è dovuti ricorrere alla Corte Costituzionale, (sentenza n° 515/87) per affermare il diritto dei disabili a frequentare le scuole superiori, e all'emanazione di diverse circolari da parte del ministero dell'istruzione. Non a caso la legge quadro sull'handicap, (L. 104/92 dedica ben cinque articoli all'integrazione scolastica).

LEGISLAZIONE

Il diritto

L'art. 12 della legge 104/92 titola: diritto all'educazione e all'istruzione. In particolare sono importanti i primi 4 commi, (per la determinazione del diritto) :

- comma 1 viene garantito l'inserimento negli asili nido;
- comma 2 viene ribadito il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola : materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
- questo comma fissa chiaramente l'obiettivo che si propone raggiungere l'integrazione
- scolastica : *".....lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione "*.
- il comma 4 fissa il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.

Scuola materna

Con la legge 270/82, (art.12, commi 2° e 3°), si sana , da un punto di vista legislativo, una situazione d'integrazione nelle scuole materne, integrazione già presente sin dalla statalizzazione di tale grado di scuole ,(L. 444/68). La legge 270/82 istituzionalizza gli

interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissa il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere : un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap.

Scuola elementare

L'art. 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per *"....agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap.* "L'art. 13 comma 3° prevede :*" l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati...."*, (come previsto dalla legge 517/77 art. 2). Il comma 1° punto b della legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.

Scuola media

L' art. 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. Questo articolo è speculare a quello che prevede l'integrazione scolastica nelle scuole elementari. Si deve rilevare che il comma 5° art. 13 della legge 104/92 recita : *".....nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico/funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato....."*.Tale diritto all'integrazione ha specifiche modalità di attuazione, (art. 14 - L. 104/92).Detto articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale per gli alunni con handicap, alla continuità educativa garantendo ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico ,(al diciottesimo anno di età),consentendo anche più di una ripetenza,(art. 14 comma 1°).Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa : assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e università, (L. 104/92 art. 13 comma b).

Scuole superiori

Con le leggi 517/77 e la 270/82 veniva definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato : *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della L. 118/71.-recante " conversione in legge del d.l. 30/1/71, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili....."*- nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che **"sarà facilitata"**,anzichè disporre che **"e' assicurata"** la frequenza alle scuole medie superiori. Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'art. 12 comma 2 L.104/92 *"..... e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università....."*

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche parziali

dei contenuti dei programmi di alcune materie,(comma 1 art. 16 L.104/92). Ai fini della valutazione, nell'ambito

della scuola d'obbligo, si deve, comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli dipartenza e tenuto conto delle capacità effettive degli alunni con handicap (vedere art. 16 comma 2 L. 104/92).

Nelle scuole superiori l'art.16 punto 3 recita : *"....per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione "*.

Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari,(comma 4), in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo , con il consiglio di facoltà.

Come fare

L'integrazione del bambino o ragazzo disabile deve avvenire, dopo la certificazione sanitaria, sulla base di una diagnosi funzionale, stilata dalla equipe della Unità Sanitaria Locale di appartenenza, (caso di prima iscrizione).Nel caso il bambino o il ragazzo si iscriva in una nuova scuola per la prima volta, ma proveniente da altra scuola , e' la scuola di origine che e' tenuta ad inviare tutta la documentazione alla nuova scuola, (questo in base al principio della continuità educativa fra i diversi gradi di scuola , prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore,(art. 14 L. 104/92).

ALTRE DISPOSIZIONI

Disabili temporaneamente ricoverati in ospedale

In base all'art. 12 commi 9 e 10, della L. 104/92 agli alunni disabili che temporaneamente, (minimo 30 giorni), non possono frequentare la scuola dell'obbligo, deve essere garantita la scolarizzazione mediante scuole aperte nei centri di temporaneo ricovero e negli ospedali.

Insegnanti di sostegno

L'insegnante di sostegno assume la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (L. 104/92 art. 13 comma 6).Dobbiamo rilevare inoltre, che l'insegnante di sostegno è, a pieno titolo, contitolare della classe, (quindi non insegnante di serie "b"!)),ciò significa che l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull'attuazione del progetto educativo individualizzato, (vedere circolare Provveditorato agli Studi di Roma del 10/7/91 n° 179 e circolare n° 186 del 24/7/90 dello stesso Provveditorato).

Accordi di programma

Se la legge 517/77 a ragione viene considerata tra le migliori a livello internazionale, la sua applicazione pratica ha dimostrato alcune lacune. Una di queste e' la mancanza di norme che impongono ai vari soggetti coinvolti, (Scuola, Enti Locali, Unità Sanitarie Locali), una collaborazione e un coordinamento, al fine di un'integrazione più razionale e produttiva. A ciò ha posto rimedio la legge 104/92, imponendo per legge questa collaborazione, articolo 13 comma 1 punto a).

In questo senso va il decreto emanato dal presidente della repubblica il 24/2/94 che titola : *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alcuni portatori di handicap"*. Decreto che fissa le linee di indirizzo e coordinamento delle Regioni per disciplinare i compiti delle Unità Sanitarie Locali in relazione alla diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui al comma 5 e 6 art. 12 L. 104/92.

Trasporto scolastico

L'art. 28 della legge 118/71 indica, tra l'altro :*"..... ai mutilati ed invalidi che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato viene assicurato il trasporto, a titolo gratuito, dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa "*.

Inoltre, l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza.

Personale addetto all'assistenza personale dell'alunno disabile

Il personale addetto alle mansioni di assistenza è stato recentemente trasferito dal comparto delle Autonomie locali al comparto Scuola: Tra le mansioni che competono ai collaboratori scolastici rientra l'aiuto agli alunni disabili nelle seguenti esigenze:

- aiuto nell'accedere e nell'uscire dalla scuola e negli spostamenti al suo interno
- aiuto materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura personale

Riferimenti normativi:

d.p.r. 616/77, l. 104/92, d.lgs 112/98, l. 124/99, d.m. del 23/7/99, l. 238/2000, ccnnll 1998/2001 tabella A/1

NORME PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE

(art. 34 Legge Regionale Puglia 16.04.2007, n°10 come sostituito all'art. 10 della Legge

Regionale del 23/12/2008 n°45)

Il nuovo testo normativo prevede che le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado :

1. devono prevedere la redazione del Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell'art. 28 e seguenti del decreto legislativo 09/04/2008, n°81, da cui deve risultare la periodicità per l'esecuzione e lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2;
2. devono comunque provvedere almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta sia necessario, all'ispezione e al controllo igienico – sanitario dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli in generale di cui all'allegato XI, VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzioni a disposizione degli organi di vigilanza (comma 2).

Resta confermata la competenza dei dipartimenti di prevenzione delle ASL in ordine alle funzioni di vigilanza e controllo, con la previsione di almeno una visita ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità (comma 5), nonché della possibilità, in caso di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, di disporre la chiusura temporanea o la sospensione della struttura ritenuta non idonea per insalubrità (comma 6).

Alla luce del nuovo testo normativo, si evidenzia che faccia capo alle istituzioni scolastiche, oltre all'adeguamento del Documento di Valutazione del Rischio, la tenuta del **registro delle manutenzioni** a disposizione degli organi di vigilanza.

I PERICOLI PRESENTI A SCUOLA

Questo luogo apparentemente tranquillo infatti non è esente da pericoli, ma ormai dovresti aver compreso che basta conoscere i possibili rischi per evitarli. Ciò che troverai nelle pagine che seguono è quindi una piccola guida per guardare con occhi nuovi gli spazi che ti circondano e i comportamenti che normalmente tieni tra i banchi di scuola.

IN CLASSE

Disporre correttamente i banchi e gli altri arredi della classe in modo da non intralciare la normale circolazione all'interno dell'aula.

Sempre per lo stesso motivo è necessario riporre gli zaini sotto i banchi e non nei corridoi di passaggio all'interno dell'aula.

Non sporgersi mai dalle finestre ed aprirle o chiuderle con attenzione e senza movimenti bruschi.

Non dondolarsi sulla seggiola ed assumere sempre una postura corretta.

Utilizzare il materiale scolastico in modo idoneo e comunque solo per lo scopo a cui è destinato.

NEI CORRIDOI

Entrare ed uscire dall'aula aprendo la porta con attenzione, senza movimenti bruschi.

Evitare di correre durante gli spostamenti nei corridoi.

NELLE SCALE

Scendere e salire in modo ordinato senza correre.

Evitare assolutamente spinte e sgambetti anche involontari, a questo scopo mantenere da chi ci precede una distanza minima di sicurezza.

IN PALESTRA

Rispettare scrupolosamente le regole stabilite dall'insegnante.

Indossare un abbigliamento adeguato.

Essere sempre disciplinati ed attenti sia durante i giochi di squadra che nell'utilizzo di attrezzi ginnici.

NEI LABORATORI

Rispettare scrupolosamente le regole stabilite dall'insegnante.

Non toccare mai cavi elettrici e strumenti di laboratorio il cui uso è destinato solo all'insegnante.

Utilizzare il materiale specifico solo per lo scopo a cui è destinato ed esclusivamente nel modo in cui vi è stato indicato dall'insegnante.

DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA DALLA SCUOLA

Entrare ed uscire da scuola in modo ordinato senza correre e spingersi.

Parcheggiare le bici nelle apposite griglie.

COME COMPORTARSI IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

(ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE)

1 - NORME GENERALI

Il **piano di emergenza** è uno strumento operativo per ogni scuola, attraverso il quale possono essere studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio.

Per tale ragione, visto anche il contributo fondamentale che fornisce nella gestione della sicurezza in un edificio scolastico, il D.M. 26/8/92, " Norme di prevenzione incendi per

l'edilizia scolastica", ne ha riconosciuto l'importanza rendendolo obbligatorio nelle norme di esercizio.

L'esodo, ed è questa per noi una condizione imprescrittibile, può essere realmente ordinato e sicuro solo se effettuato da persone che "sanno cosa fare"

Questo è possibile solo con l'informazione e la formazione di tutti gli operatori scolastici

POSSIBILI RISCHI

La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione dell'intera popolazione scolastica, o di una parte di essa, dall'edificio scolastico e dagli spazi limitrofi può manifestarsi per le cause più disparate. La tipologia degli incidenti ipotizzabili è infatti piuttosto varia e dipende non solo dalla presenza di zone a rischio all'interno della scuola, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal verificarsi di eventi dolosi o calamità naturali. Gli eventi che potrebbero richiedere l'evacuazione parziale o totale di un edificio, sono generalmente i seguenti: incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio scolastico (ad esempio nei magazzini, nei laboratori, nelle centrali termiche, nelle biblioteche o in locali in cui sia presente un potenziale rischio d'incendio); incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola (ad esempio in fabbriche, boschi, pinete, ecc.) e che potrebbero coinvolgere l'edificio scolastico; terremoto; crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui; avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle autorità competenti la necessità di uscire dall'edificio piuttosto che rimanere all'interno; ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Capo d'Istituto.

E' vietata la sosta di autoveicoli e motoveicoli nelle aree non espressamente dedicate a tale uso, perché possono creare impedimenti all'esodo e/o agli interventi dei mezzi di soccorso

INCARICHI ALLIEVI

In ogni classe saranno individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni:

2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di raccolta;

2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli stessi faranno da tramite con l'insegnante e la direzione delle operazioni per la trasmissione del modulo di evacuazione

2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l'aula ed a raggiungere il punto di raccolta.

Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante.

Gli alunni durante l'esodo, dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale d'allarme:

- interrompere immediatamente ogni attività;
- mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo; tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.);
- disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila);
- rimanere collegati tra loro seguendo le modalità illustrate;
- seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenza;
- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni;

-
- collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento;
 - attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verifichino contrattempi che richiedano una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni circostanza:

Al segnale d'allarme:

- Non appena udito il segnale di allarme gli alunni, dovranno adottare i seguenti comportamenti:
- Interrompere immediatamente ogni attività
- **Mantieni la CALMA**
 - Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, soprabiti, ecc.)
 - Non aprire le finestre
 - Mettersi in fila dietro all'alunno apri-fila che per primo si disporrà davanti alla porta della classe in attesa che questa venga aperta dall'insegnante
 - Evitare il vociare confuso, grida e richiami
 - Rimanere collegati con i compagni seguendo in modo ordinato chi ti precede
 - Camminare in modo sollecito, senza corse non preordinate e senza spingere i compagni
 - Nel caso di contrattempi di qualsiasi genere attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante
 - In presenza di scale gli alunni, sempre in fila indiana, scenderanno tenendo una mano sulla spalla del compagno che li precede; gli eventuali portatori di handicap, se necessario, saranno trasportati di peso
 - Nel punto di raccolta mantenersi sempre nella zona riservata alla propria classe e rimanere in silenzio per consentire al Docente di effettuare rapidamente l'appello che consentirà di individuare eventuali alunni dispersi.

Cosa farà il Docente presente in classe durante l'evacuazione

L'insegnante presente nella tua classe, al suono della sirena di evacuazione dell'Istituto scolastico, provvederà a:

- Mantenere la calma propria e della classe
- Far uscire la classe nel corridoio e disporre gli alunni in fila indiana
- Collocare gli alunni apri/chiudi fila come stabilito
- Affidare eventuali portatori di handicap all'insegnante di sostegno o ad un'altra figura adulta presente in zona o, in sua assenza, agli alunni della classe precedentemente incaricati a svolgere tale compito
- Guidare la fila con passo spedito, ma non di corsa, verso la porta di uscita più vicina priva di pericoli e/o impedimenti
- In caso di presenza di un ascensore impedirne l'uso
- Regolare opportunamente le precedenza se nel percorso si incontrano altre classi
- Raggiungere i luoghi esterni di ritrovo assegnati ad ogni classe
- Verificare tramite appello (utilizzando il registro di classe preso dall'alunno chiudi-fila) che non vi siano alunni rimasti nella scuola
- Compilare l'apposito modulo di controllo per le evacuazioni (la posizione del Docente non può essere definita in modo rigido a priori, è importante che sia davanti agli alunni in certe fasi dell'evacuazione ad es. all'imbocco di eventuali scalinate o porte per regolare le precedenza, deve però anche controllare che la fila sia compatta ed ordinata e che nessuno rimanga indietro)

Norme di comportamento in caso di terremoto

Se ti trovi in un luogo chiuso:

-
- Mantieni la calma
 - Non precipitarti fuori
 - Resta in classe e riparati vicino ai muri portanti e/o perimetrali
 - Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti
 - Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina
 - Dopo il movimento tellurico ed all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l'ascensore e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata

Se sei all'aperto:

- Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti
- Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una panchina che ti proteggerà solo da eventuali calcinacci
- Non avvicinarti ad animali spaventati potrebbero reagire in modo pericoloso

Norme di comportamento in caso di incendio

Mantieni la calma

- Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta
- Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati
- Allontana dalla porta tutti gli arredi e quant'altro possa far propagare l'incendio della porta
- Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso. Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto)

CONOSCERE LA SEGNALETICA E LA CARTELLONISTICA

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di richiamare l'attenzione e comunicare in modo rapido e comprensibile messaggi di avvertimento, indicazioni di comportamento quali divieti e prescrizioni che devono essere rispettati. Eccone alcuni tra i più comuni:

SICUREZZA		
scala di sicurezza 	via di fuga 	pronto soccorso 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO		
allarme incendio 	Idrante 	estintore 
PERICOLI		
pericolo generico 	materiale tossico 	sostanze infiammabili 

DIVIETI		
divieto di transito	vietato l'accesso	vietato fumare
		
OBBLIGHI		
obbligo generico	usare occhiali protettivi	usare guanti protettivi
		